

TI_GERICHTE 80.2023.52 vom 9. August 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-08-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2023.52

FR: TI_GERICHTE 80.2023.52 du 9 août 2023

IT: TI_GERICHTE 80.2023.52 del 9 agosto 2023

Regeste

Procedura: ricorso prematuro, reclamo ancora pendente dinanzi all'autorità di tassazione, irricevibile

Volltext

Tessin Camera di diritto tributario 09.08.2023 80.2023.52 Tessin Camera di diritto tributario 09.08.2023 80.2023.52 Ticino Camera di diritto tributario 09.08.2023 80.2023.52

Procedura: ricorso prematuro, reclamo ancora pendente dinanzi all'autorità di tassazione, irricevibile

Incarto n. 80.2023.52 Lugano 9 agosto 2023 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici Andrea Pedroli, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretari a Mara Regazzoni parti RI 1 contro RS 1 oggetto ricorso del 18 marzo 2023. Fatti - RI 1 ha notificato a RI 1 e alla moglie _____ la tassazione IC/IFD 2021; - con ricorso del 18 marzo 2023 alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede l'annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio 2023 e il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione "per consentire la rettifica dei punti che non sono opportunamente documentati per impedimento di terze parti istituzionali e curatori", come pure che siano inflitte multe disciplinari a diverse autorità e persone fisiche per "perturbamento del giudizio, inadempimento mandato e ritardo procedurale concertato" e all'Ufficio di tassazione per "violazione dei doveri di servizio"; - il ricorrente chiede inoltre l'astensione del presidente Andrea Pedroli e dei giudici Ivano Ranzanici e Raffaele Guffi. Diritto - deve anzitutto essere esclusa l'astensione dei membri della Camera di diritto tributario; - come noto al ricorrente, un giudice non può essere ricusato per il semplice fatto che ha già preso decisioni che concernono la stessa persona, in precedenti casi, a meno che non vi siano altre circostanze che lo facciano apparire prevenuto; - un'istanza di ricusa così formulata è inammissibile e deve essere dichiarata irricevibile; - la relativa decisione può essere adottata dalla stessa autorità ricusata, anche se il diritto processuale applicabile attribuisce la competenza per la procedura di ricusazione a un'altra autorità (cfr. p. es. la sentenza del Tribunale federale 2C_191/2013 del 29.07.2013 consid. 2.3 con riferimenti); - ne consegue che nella fattispecie, la domanda di ricusa deve essere dichiarata irricevibile dalla Camera di diritto tributario, composta dai giudici ricusati; - nella misura in cui il ricorrente chiede l'annullamento della decisione di tassazione del 22 febbraio 2023, la Camera di diritto tributario non è competente in materia; - contro la decisione di tassazione il contribuente può reclamare per scritto all'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 206 cpv. 1 LT; art. 132 cpv. 1 LIFD); - la Camera di diritto tributario, quale commissione di ricorso indipendente dall'autorità fiscale, è competente in materia di ricorso contro la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione (art. 227 cpv. 1 LT; art. 140 cpv. 1 LIFD); - nella fattispecie, l'Ufficio di tassazione ha

notificato al ricorrente e alla moglie la tassazione IC/IFD 2021 con decisione del 22 febbraio 2023; - non è noto se il contribuente abbia interposto reclamo contro tale decisione; - in ogni caso, in mancanza di una decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, secondo gli articoli 135 LIFD e 208 LT, alla Camera di diritto tributario è precluso l'esame di un ricorso contro l'operato dell'Ufficio di tassazione; - il ricorso deve conseguentemente essere dichiarato irricevibile; - non essendo competente quale autorità di ricorso, in mancanza di una decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, la Camera di diritto tributario non può neppure infliggere eventuali multe disciplinari; - nonostante l'esito del ricorso si rinuncia eccezionalmente a porre a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali; - visto l'esito del ricorso, si rinuncia anche a interpellare il curatore del ricorrente per un'eventuale ratifica del ricorso. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile . 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Contro il presen per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.